

Avv. Tiziana Agostini

Patrocinante in Cassazione

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

NSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

EX ART. 55 C.P.A.

^ ^ ^ ^ ^

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

1 ABBATE MARIA CONSIGLIA	BBTMCN63S52D662K
2 AIELLO MARIA ANTONIETTA	LLAMNT75R52E472C
3 ARRU SIMONETTA	RRASNT63S45C740Y
4 ARRU MARI ANTONELLA	RRAMNT58L48C740T
5 ARZANO PAOLA	RZNPLA74R71D708R
6 AVERSA PAOLA	VRSPLA65R54E472V
7 BACCARI VERONICA	BCCVNC82P67A341E
8 BARACETTI ALESSANDRA	BRCLSN81L51E472I
9 BIANCHI ROSA	BNCRSO55A67D003K
10 BIANCO LUIGI	BNCLGU74D26Z112K
11 CAMELI DANILA	CMLDNL71H57L719G
12 CANZONIERI PATRIZIA	CNZPRZ67H54I422K
13 CAPOBIANCO ANTONIETTA	CPBNNT71R52D708R
14 CARDARELLI ROBERTA	CRDRRT74E59E472Y
15 CAROSI GIGLIOLA	CRSGLL64M60F937P
16 CECI GABRIELLA	CCEGRL71S61E472Y
17 CECERE LAVINIA	CCRLVN78D61L719H
18 CHIDDA MARIANGELA	CHDMNG83E50E472P
19 CROCITTO LAURA	CRCLRA74C56E472N
20 CRAMARO LUANA	CRMLNU79P64L120T
21 D'ANGELI ANNA	DNGNNA69M57F839Y
22 DANTE LUCIA	DNTLCU83P60D843F
23 DE FALCO FELICETTA	DFLFCT71R62G812J
24 DI FIORE STEFANIA	DFRSFN73C69C495T
25 DI FOLCO FRANCESCA	DFLFNC81L66E472J
26 DI PALM ATIZIANA	DPLTZN77H46G698I
27 DI VIRGILIO LUCIA	DVRLCU74C56B925Z
28 DIANA MARIA	DNIMRA71L55F839R
29 FALCONE CARLA	FLCCRL68D66L120L
30 EUDINI CARLA	DNECRL61D63I712N
31 FESTUGATO FABIANA	FSTFBN81L46L120Q
32 FRANCO ANNA	FRNNNA58A41F880M
33 FIORANI ANTONELLA	FRNNNL67H46D662Z
34 GIAMPAOLO ANNA	GMPNNA82D42E472V
35 FUSCO CARMELINA	FSCCML68B55F717S
36 GIORGI ROBERTO	GRGRRT68T09H501N

37	IMPROTA ANTONIETTA	MPPRNNT60A43E72P
38	GRAVANTE ANTONELLA	GRVNNL71P58B715H
39	IOVINE MARIA	VNIMRA60H43B916N
40	ISABELLA MARIA TERESA	SBLMTR68S63A323U
41	LAGNI LETIZIA	LGNLTZ79H66D708B
42	LANNI ASSUNTINA	LNNSNT65D70I832I
43	LONGO SARA	LNGSRA81T50L120I
44	LOVANI SOFIA MARISOL	LVNSMR76A45Z611Y
45	LUDUENA MARTHA CECILIA	LDNMTH58E69Z600C
46	MARINI CLAUDIA	MRNCLD69L54E472B
47	MARCHETTI ERIKA MARCHETTI MARIA	MRCRKE79P41E472R
48	OTTAVIA	MRCMTT75L69I712N
49	MARIANI SARA	MRNSRA79H43A794O
50	MARROCCO ROSSELLA	MRRRSL79H57E472R
51	MASCIANDARO ANGELA	MSCNGL75C71A064A
52	MATTAROLO MARIA PAOLA	MTTMPL62L70B619O
53	MASUZZO ELISA	MSZLSE80T41G698Q
54	MORIANO MARIANNA	MRNMNN79C61E472G
55	PACINI GIOVANNA	PCNGNN667B44E472U
56	PALMA DALIA	PLMDLA82T62E472G
57	PALMA ASSUNTINA	PLMSNT80A44E472R
58	PICCOLI MARIA ILENIA	PCCMLN71A56E472Z
59	PISANI EMANUELA	PSNMNL78T52L719B
60	PIZZUTI SARA	PZZSRA82L60I712K
61	PUCCI MONICA	PCCMNC67R56H501K
62	RICCI MARZIA	RCCMRZ81C71L719M
63	RICCIARDELLA RUGGIERO	RCCRGR75C12D708G
64	ROMAGNOLI CARMEN	RMGCMN70E46L682W
65	ROSSETTI PIERA	RSSPRI78P55E472K
66	SANTORO ANNARITA	SNTNRT80H64E472Z
67	SCHETTINO MARIA LUISA	SCHMLS73M58E472W
68	SIGNORINO VINCENZA	SGNVCN77T44D423T
69	SANTUCCI MARTINA	SNTMTN79D47E472B
70	SIMONELLI ANTONELLA	SMNNNL72E66D662K
71	SPAZIANI RITA	SPZRTI67B47H501W
72	TESTA MARIA	TSTMRA75D55E472I
73	TOFFANIN PAOLA	TFFPLA73P62L219T
74	VIOLO GABRIELLA	VLIGRL64C44G865Q
75	ZACCARIELLO GIUSEPPE	ZCCGPP81A27B963Z
76	ZIZZO GIUSEPPINA	ZZZGPP69P62D662G
77	DE PAROLIS ANTONELLA	PDRNNL81M51D662Q
78	SIMONE MARIA VIRGINIA	SMNMVR81B58D662A
79	MARCANTONIO GILDA	MRCGLD80T61D662R
80	GRIFFO ELENA	GRFLNE60E60H798H
81	FARGIONE VERONICA	FRGVNC79R71D708M
82	IALONGO FRANCESCA	LNGFNC81E51D708C
83	FIDALEO LAURA	FDLLRA80B51D708Y
84	GRIFFO ANNA	GRFNNA73B42F839Z

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Agostini (C.F. GSTTZN58L51H413A) per mandati in calce al presente atto e presso di lei elett.te dom.ti in Latina Via Carducci 7 la quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 0771/567440 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: avvtizianaagostini@puntopec.it - **ricorrenti** -

^ ^ ^ ^ ^

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **MIUR**, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186

- **resistente**

E NEI CONFRONTI DI: ZORDAN ELISABETTA res. in Cogollo del Cengio (Vicenza) 36010, Via Giovanni XXIII n. 30;

OLIVIERO DONATELLA res. in Napoli Via CG. Gigante n. 39 (80100)

- **controinteressati** -

OGGETTO: per l'annullamento, previa sospensione anche con decreto inaudita altera parte, **dei seguenti provvedimenti:**

Decreto n. 495 del 22 giugno 2016 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017:

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro l'a.s. 2016/17;

- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 8 luglio 2016;

- presentazione dei titoli di riserva posseduti all'8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- **nella parte in cui**, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone "per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante" già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

^^^^^^

ESPONGONO IN FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti precari in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 (**doc. 2**), il quale costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

I ricorrenti sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, ed hanno più volte diffidato la P.A. convenuta al fine di ottenere l'inserimento in G.A.E. anche attraverso la partecipazione alle diverse procedure di inserimento in G.A.E. previste a diverso titolo, tra cui quelle previste dal D.M. 42/09 e dal D.M. 44/11.

I ricorrenti aspirano pertanto ad essere inclusi, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso

AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dei rispettivi Ambiti Territoriali di Roma valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato Decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016 con il quale si fissano i termini e le procedure per le operazioni di integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2016/2017.

Il citato D.M. n. 495/2016, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia nonostante il ridetto titolo di studio sia considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2015 (**doc. 3**).

Il suddetto decreto non ha concesso invero, ai docenti ricorrenti neppure la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento/scioglimento della riserva rispetto alla propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento/scioglimento della riserva, peraltro è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on-line" entro il termine dell'8 luglio 2016. .

Per vero, i ricorrenti si sono visti costretti a richiedere l'inserimento in graduatoria in virtù di quanto disposti dal D.M. 325/2014 mediante domanda cartacea, giacchè il D.M. 235/2014 prevedeva, con modalità analoghe, l'inserimento nelle graduatorie con modalità telematica.

I ricorrenti, in possesso del titolo di studio abilitante costituito dal diploma magistrale, hanno chiesto di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto riservate ai docenti non abilitati come risulta dalle domande di inserimento in GAE prodotte dai ricorrenti.

Si precisa che il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 richiamato dal D.M. 495/2016 qui impugnato, e della legge 107/2015, per quanto non espressamente ivi previsto, impediva **ed impedisce attualmente ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento/inclusione delle graduatorie.**

Con distinti atti di diffida e contestuale messa in mora i ricorrenti hanno invitato l'Amministrazione resistente ad operare il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della provincia di Roma, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Tuttavia, l'amministrazione non ha mai concesso ai ricorrenti di inserirsi nella III fascia delle GAE nonostante il possesso del titolo abilitante, e ad oggi persevera nel non consentire ai docenti ricorrenti di inserirsi in graduatoria.

Il Consiglio di Stato con la richiama sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

In linea con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale adito, sezione terza bis, ha emesso l'ordinanza cautelare n. 2394 del 5 giugno 2015 **(all.n.4)** con cui ha stabilito che "...considerato che il Consiglio di Stato, sezione VI, ha di recente esaminato nella sede di merito la medesima questione sottoposta all'esame del Collegio con il presente ricorso, emettendo la sentenza di accoglimento in data

16 aprile 2015, n. 1973, con la quale ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento; ritenuto che il precedente citato del Giudice d'appello è in termini rispetto al presente ricorso, del quale va pertanto accolta l'istanza cautelare, il TAR sezione terza bis, accoglie ai fini della inclusione da parte dell'amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione".

Orbene, sotto il profilo del fumus si deduce che la esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta con il decreto n. 495/2016 oggi impugnato è illegittima poiché i medesimi ricorrenti, sono titolati ad ottenere la partecipazione alla procedura in questione in quanto docenti abilitati.

A conferma della persistente esclusione, anche il D.M. 325 del 3/6/2015 precludeva materialmente la domanda di inserimento in GAE ai diplomati magistrali entro il 2001/2002, prevedendo, ancora una volta, esclusive modalità telematiche di presentazione della domanda, che, come già evidenziato, erano disponibili solo per chi già fosse in graduatoria.

Contestualmente, nella verosimile consapevolezza della portata vincolante della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, veniva disposta una limitata apertura all'inserimento in graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali entro il 2001-2002, irragionevolmente circoscritta, però, solo a chi avesse conseguito un provvedimento giurisdizionale favorevole, o avesse proposto ricorso per l'inserimento ancora pendente.

La disposizione discrimina in modo irragionevole ed intollerabile chi, pur possedendo un titolo ugualmente abilitante, e ormai a tutti gli effetti idoneo all'immissione in graduatorie ad esaurimento, non abbia proposto azione giudiziale nei confronti di un D.M. il 235/2014, annullato da una pronuncia del Consiglio di Stato dall'incontestabile valore erga omnes, la quale non si è

limitata a invalidare il provvedimento ministeriale sottoposto al suo vaglio, ma ha altresì espressamente sancito e legittimato, per i “(...) docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”, con una pronuncia accertativa definitiva riguardante l'intera categoria, espressamente abilitata, senza che sia possibile un'interpretazione restrittiva ai soli proponenti ricorso.

Sotto il profilo del periculum in mora si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione dei ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe loro, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inseriti nei ruoli dell'amministrazione scolastica e **di assumere servizio quali docente a tempo indeterminato**, poiché esclusi dalla terza fascia delle graduatorie utilizzate dal MIUR per l'assunzione dei docenti (Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2015, e Tribunale di Pordenone).

I ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR sono stati esclusi anche dai contingenti di assunzioni **previsti nel 2007 e nel 2015** e si trovano, ancora oggi, nella condizione di precariato, con il concreto rischio di essere privati della possibilità di essere nominati in ruolo, di maturare punteggi di graduatoria, per i possibili mancati incarichi ed utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, sia della possibilità di percepire una retribuzione congrua e dignitosa.

Infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze i docenti ricorrenti maturano un punteggio utile allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, anche ai fini di una eventuale nomina in ruolo.

Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art.

399 stabilisce che “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401.”

Dunque, il reclutamento e, quindi, l’assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014 (**doc. n.5**), regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti).

I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014.

Conseguentemente, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

In particolare, l’art. 2 del citato D.M., rubricato “Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto”, al comma 1, stabilisce che “Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti

requisiti: ... b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi...".

Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento **valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), costituisce requisito idoneo**

all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dagli odierni ricorrenti.

Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

➤ nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

➤ nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Sul punto si evidenzia che, nonostante il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante sia avvenuto solo nell'anno 2014, preme precisare che i ricorrenti, avendo conseguito il diploma prima dell'a.s. 2001/2002, avevano maturato il diritto all'inserimento in G.A.E sin dall'a.s. 2013/2014.

Sul punto si confronti la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5841 del 2015 con cui si è stabilito che *"...una normativa che individui i titoli di studio validi ai fini dell'accesso ad una procedura selettiva solo laddove conseguiti entro un certo periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato successivamente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico.."*

Allo stesso modo può dirsi per coloro che erano già in possesso del diploma magistrale al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuta per effetto della legge 296/2006, i quali, proprio in virtù del possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione, non possono essere pregiudicati rispetto a coloro che hanno conseguito un qualsivoglia titolo abilitante in un momento successivo.

DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

L'odierna impugnazione è diretta a fare valere vizi di legittimità di una disposizione propedeutica alla formazione della graduatoria, contenuta in un atto regolamentare con efficacia prescrittiva per gli uffici periferici (il D.M. n. 495/2016, recante i criteri di massima che gli Uffici Scolastici del MIUR devono osservare con riferimento alle operazioni di scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017).

Il provvedimento impugnato è certamente un atto di macro-organizzazione riferito a criteri generali cui gli uffici dovranno attenersi ex art. 97 Cost.

Appare, allora, di tutta evidenza come, nel caso de quo, versandosi in un'ipotesi di controversia diretta a contestare i criteri generali, fissati dal citato decreto ministeriale, di formazione delle graduatorie di che trattasi, la giurisdizione in merito all'impugnazione del D.M. n. 495/2016 non possa che ritenersi radicata in capo al Giudice Amministrativo.

Invero, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti contestano la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui l'amministrazione – reiterando un comportamento contra legem nonostante numerose pronunce giurisdizionali di segno opposto – non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale.

In altri termini, la presente controversia **non attiene** alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

Come è noto, in ordine alla questione dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l'art. 1, comma 605 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei TAR, nella considerazione che l'art. 68 da detta norma recato, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del G.A. le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle carriere scolastiche.

Con l'ordinanza n. 27992 del 24.09.2013 le Sezioni Unite avevano fissato dei confini abbastanza netti in materia di giurisdizione statuendo, sinteticamente, che allorché l'oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento e non invece l'accertamento del diritto del singolo ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo. Si era, di fatto, utilizzato quale discriminante la natura dell'atto: l'atto di macro organizzazione che è il Decreto Ministeriale va impugnato innanzi al TAR, l'atto di micro organizzazione che è la graduatoria va impugnata innanzi al Giudice del Lavoro.

Tale recente decisione scaturiva dopo alterne vicende giurisprudenziali - che hanno visto anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo (decisione del 24 maggio 2007, n. 8) in ordine a tale tipo di controversie, confermata anche con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11.

Successivamente, confermando la propria convinzione, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un decreto ministeriale riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e pertanto speculare a quello per cui è causa, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa “..regola ordinatoria posta a

presidio dell'ingresso graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

In ultimo, il Tribunale del lavoro di Torino con ordinanza del 22 luglio 2015 emessa in fattispecie identica a quella per cui è causa ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché “..la situazione in cui versa la ricorrente è quella, del tutto diversa, in cui le norme generali e astratte poste alla base della formazione delle graduatorie e quindi quelle regole che guidano l'agire dell'amministrazione, sono contestate in quanto ritenute illegittime: in questo caso la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, al quale spetta il sindacato generale di legittimità sugli atti amministrativi e sull'utilizzo, corretto o meno, della discrezionalità della P.A.”.

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita “la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”

**B) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE N. 495
DEL 22 giugno 2016 2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3
E 97 COST. E PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 296/2006.**

**ECESSO DI POTERE. GENERICITA' E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DALLA CAUSA ED ELUSIONE DI
GIUDICATO.**

L'urgenza del riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permetta ai ricorrenti di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

Orbene, sotto il profilo del fumus si deduce che la esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta con il decreto n. 495/2016 impugnato in questa sede di urgenza, è illegittima poiché i medesimi ricorrenti, sono titolati ad ottenere la partecipazione alle procedure di reclutamento del personale docente, sia a tempo determinato che indeterminato, che avviene attingendo prioritariamente dalle predette graduatorie ad esaurimento.

Il decreto impugnato persevera nel precludere la possibilità per i docenti ricorrenti di essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento pur essendo abilitati per mezzo del possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Si ipotizza una evidente elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 aprile 2015, n. 1973, con cui si è definitivamente acclarato il valore abilitante del diploma magistrale e si è ordinato l'inserimento in GAE dei docenti, i quali chiedevano, per l'appunto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) perché in possesso del diploma magistrale.

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza nazionale¹ che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.

Emerge, inoltre, la totale genericità e lacunosità del provvedimento impugnato laddove, a fronte del riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale, non prevede alcunché in ordine alla possibilità per i docenti diplomati di inserirsi utilmente nelle

¹ Cfr. Consiglio di Stato, Ord. n. 4834 del 21 ottobre 2014; Consiglio di Stato, Parere 4929 del 5 giugno 2013.

graduatorie ad esaurimento, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Verrebbe da dire che si tratta di una occasione persa da parte del Ministero dell'Istruzione per fare definitivamente chiarezza in merito al diritto dei docenti abilitati all'insegnamento con diploma magistrale, consentendo agli stessi di inserirsi in graduatoria.

Ebbene, a fronte delle rappresentate circostanze emerge, in modo evidente, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che i docenti già in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, sono stati completamente "ignorati", impedendo, così, agli stessi di accedere ai ruoli del personale docente, condannandoli ad uno stato di precariato permanente.

E' palese, quindi la situazione di 'illegittima' ed 'ingiusta' disparità di trattamento della posizione dei ricorrenti rispetto alle particolari categorie di insegnanti per le quali è comunque consentito l'inserimento nonché rispetto a tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie.

Dalle argomentazione che precedono, ne consegue che i provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti e vanno annullati.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, infatti, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.

Consegue dall'esposto ordine di considerazioni - scaturenti, come si è sopra anticipato, da una lettura della normativa di riferimento consonante ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., che l'impugnato decreto ministeriale n. 495/2016 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'iscrizione dei docenti abilitati con il diploma magistrale nelle GaE.

Fermo rimanendo che la normativa, in modo automatico, prevede l'inserimento nelle ridette graduatorie nel momento in cui il soggetto consegue l'abilitazione, nel caso di specie emerge che i docenti erano in possesso dell'abilitazione al momento in cui veniva diramato il D.M. impugnato.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011², ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando **il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.**

Ai ricorrenti, nonostante il possesso di idonea abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002.

² Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente:

*"[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di **individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.***

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]".

Lamentano pertanto che, ad effetto del D.M. 495/2016, pur essendo abilitati con il diploma magistrale il cui valore abilitante è stato riconosciuto sin dall'anno 2014, non hanno ancora avuto la possibilità di essere inclusi né nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, né in una successiva ed autonoma graduatoria aggiuntiva ed hanno subito l'ulteriore danno di essere stati illegittimamente esclusi dai piani di assunzione ordinarie e straordinarie e di aver perso importanti occasioni lavorative.

Le suddette conclusioni, dunque, rendono manifesto il vulnus ai principi di derivazione costituzionale e comunitaria cui danno luogo le disposizioni oggi impugnate.

Il diploma magistrale ha consentito il **diritto all'iscrizione nella sola II fascia delle graduatorie di istituto** di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, **utilizzabili soltanto per le supplenze brevi.**

§ § §

C) LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne." (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto

magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con

l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince ictu oculi che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

D) SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 n. 1973/2015 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DI LEGGE (NN. 296/2006 - 143/2004 - 297/1994).

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento³.

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811⁴ ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

*

³ Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa

⁴ Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Si evidenzia che il Ministero non si premura di motivare la nuova esclusione dei docenti abilitati mediante il diploma magistrale dalla possibilità di accedere ad un posto stabile di insegnante, nonostante il diverso avviso del Consiglio di Stato e del TAR adito.

Il MIUR ha pertanto previsto, con il D.M. impugnato, che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006 con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole, illegittima e priva di motivazione, soprattutto con riferimento al silenzio serbato dall'amministrazione in relazione al riconosciuto valore abilitante del suddetto titolo di studio.

Inoltre si crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 ter del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che «L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d.

doppio canale a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "doppio canale".

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento quibus, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

Si precisa che al momento della entrata in vigore della legge n. 296/2006 i ricorrenti erano già in possesso del diploma magistrale.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più!

Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una

non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio⁵.

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che i ricorrenti, quali titolari di abilitazione, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI) dove sono inseriti i ricorrenti, di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattici per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GAE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un corpus normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. doppio canale, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure

⁵ Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078.

concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una condicio sine qua non per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti⁶ ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie de quibus (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca “specialità e completezza” il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti , prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l’indefettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l’irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero

⁶ Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41.

massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale corpus normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie de quibus a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la ratio sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dai ricorrenti – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle

more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di ratio normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Pertanto, ancora una volta l'Amministrazione ha determinato un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, non consentendo con il D.M. 325/2015 alcuna possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti.

^ ^ ^ ^ ^

La posizione dei ricorrenti è sostenuta dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con più decisioni (cfr n. 3628 del 21 luglio 2015 **DOC. N. 6**), anche di natura cautelare, da ultimo con la Ordinanza n. 1 dell'Adunanza Plenaria, ha dichiarato la illegittimità del comportamento del MIUR laddove non ha provveduto ad inserire i diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento.

SUL PERICULUM IN MORA

Nel precisare i contorni del thema decidendum dell'odierna azione cautelare proposta, occorre evidenziare come essa sia diretta ad ottenere l'immediato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2014/2017 relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, nell'ottica di poter partecipare alle operazioni di immissione in ruolo ovvero ad una supplenza annuale, dalle quali sarebbero irrimediabilmente esclusi a causa del reiterato comportamento della P.A. resistente.

Invero, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa l'interesse dei ricorrenti all'immediato inserimento nella graduatoria di terza fascia costituita per il triennio 2014/2017 nelle rispettive province.

Sotto il profilo del periculum in mora si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione dei ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe loro, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inseriti nei ruoli dell'amministrazione scolastica e di assumere servizio quali docente a tempo indeterminato, poiché esclusi dalla terza fascia delle graduatorie utilizzate dal MIUR per l'assunzione dei docenti (Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2015, e Tribunale di Pordenone).

Nelle more del giudizio ordinario si rende necessaria una misura cautelare monocratica che consenta ai ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che ritenga legittima e tempestiva la domanda presentata dai ricorrenti in forma cartacea entro i termini di legge, nella quale i ricorrenti hanno indicato in modo puntuale i propri titoli.

Si precisa che la domanda di inserimento è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essi, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

IN PUNTO DI FUMUS BONI IURIS si precisa brevemente sin d'ora che l'esclusione operata dal MIUR per mezzo del decreto ministeriale impugnato è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso - **al momento dell'entrata in vigore della legge - della abilitazione.**

Risulta documentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha già annullato il D.M. 235/2015 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. In particolare, nella motivazione della citata sentenza, che ha accolto l'appello proposto da un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e che lamentavano il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, si legge: "ora non sembra altresì esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal d.m.

235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (...). In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti ora ad esaurimento”.

Si specifica ulteriormente che:

- la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;

- il MIUR avrebbe infatti dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;

- in ogni caso, i ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

I ricorrenti in epigrafe, come rappresentati e difesi,

RICORRONO

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Istanza cautelare

Con la presente istanza cautelare si chiede la sospensione e/o annullamento del D.M. n. 495/2016 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del diploma

magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 considerato titolo di studio abilitante a tal fine (cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 1973/2015, e Ord. T.A.R. Lazio, n. 2394/2015), di poter partecipare alle procedure di inclusione nelle GAE delle rispettive province ed al piano assunzionale di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107; **ordinando** all'Amministrazione resistente l'immediata iscrizione dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province.

IL PERICULUM IN MORA

Quanto al periculum in mora, l'illegittimità degli atti in parte de qua impugnati, incide gravemente e irreparabilmente sulla posizione dei ricorrenti, in considerazione del tempo necessario per addivenire alla decisione di merito e dell'imminente predisposizione delle procedure di aggiornamento e integrazione delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017.

Le assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti, che la P.A. disporrà per scorrimento delle costituite graduatorie vigenti nel triennio 2014/2017, incide gravemente sulla legittima aspettativa dei ricorrenti aspiranti alla nomina, con conseguente ingiusta esclusione.

Presupposto indefettibile per ottenere l'invocata misura cautelare è l'esistenza di un pregiudizio ingiusto, grave ed irreparabile, con la conseguente necessità che si adottino provvedimenti interinali.

Nel caso di specie appare assolutamente evidente tale esigenza e, per tale ragione, la scrivente difesa chiede che l'efficacia del decreto ministeriale con cui non si dispone la possibilità per i ricorrenti in epigrafe di inserirsi utilmente nelle GaE, sia immediatamente sospesa e/o annullata.

Si chiede pertanto l'accoglimento della presente istanza cautelare, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, inserire i ricorrenti nelle graduatorie in discorso con riserva, per le ragioni sopra illustrate, ove non intenda disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti ministeriali

impugnati.

Diversamente i ricorrenti rimarrebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di concorrere al pari di altri colleghi, sussistendone i presupposti ed il possesso dei medesimi requisiti, e tenendo conto dei criteri imposti dalla normativa vigente sul reclutamento del personale scolastico, e che tale esclusione precluderebbe loro la possibilità di accesso nei ruoli dei docenti del MIUR fino ad un eventuale futura ed ipotetica selezione.

Infatti, come chiarito, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Da ciò ne consegue che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

Si consideri che la scelta del Ministero resistente di non consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali, e tra questi gli odierni ricorrenti, nonostante il valore abilitante riconosciuto dalla stessa Amministrazione in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituito valide per il triennio 2014/2017, comporta per loro la perdita di chances occupazionali o, addirittura, la possibilità di essere nominati in ruolo.

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamati per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

FUMUS BONI IURIS

Invero, i provvedimenti impugnati hanno introdotto molte limitazioni ed una evidente disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo completato il proprio corso di studi e conseguito il medesimo titolo abilitante posseduto da tantissimi altri colleghi, non potranno avere accesso alle GaE, e di conseguenza al piano straordinario di assunzioni.

La recente pronuncia del Consiglio di Stato è chiara:

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.” (...) **Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”**


Alla luce della fondata possibilità di ottenere l'accoglimento del presente ricorso nel merito, questa difesa, al fine di preservare

una piena ed effettiva tutela giurisdizionale in favore dei ricorrenti invoca l'accoglimento della misura cautelare collegiale più idonea a garantire ai ricorrenti in epigrafe la possibilità di essere inseriti nelle GAE in epigrafe specificate.

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA anche della presente fase cautelare da distrarsi.

Roma, 12 agosto 2016

Avv. Tiziana Agostini



NEL MERITO SI RASSEGNAANO LE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

dichiarare l'illegittimità ed annullare per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i., **ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare così come richiesto,**

il Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, n. 495 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevedono la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone "per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante" già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, nella parte in cui

non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

Per l'effetto, Voglia il Tribunale adito ordinare **all'Amministrazione resistente l'iscrizione a pieno titolo e senza riserve dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province.**

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1) decreto n. 495/2016

2) copie diplomi magistrali conseguiti dai ricorrenti ed allegate domande di inserimento in GaE ;

3) Consiglio di Stato, sentenza, VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2015;


4) TAR LAZIO Ord. 2394/2015

5) DM 353/2015

6) Consiglio di Stato, sentenza Sez. VI n. 3628/2015;

Roma li 12 agosto 2016

Avv. Tiziana Agostini



Al fine del pagamento delle CV di
sicilia che le penne controversie,
di pubblico impiego, e di notare
nuoleber un uso.

